

Versione anonimizzata

Traduzione

C-78/22 - 1

Causa C-78/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

7 febbraio 2022

Giudice del rinvio:

Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga, Repubblica ceca)

Data della decisione di rinvio:

24 gennaio 2022

Appellante:

ALD Automotive s.r.o.

Altra parte del procedimento d'appello (convenuta in primo grado):

DY, curatore fallimentare della debitrice GEDEM-STAV a.s.

CORTE SUPERIORE DI PRAGA

[*omissis*] Repubblica ceca

[*omissis*]

[elementi di diritto processuale nazionale]

Parti nel procedimento principale:

Appellante (attrice in primo grado): **ALD Automotive s.r.o.**, [*omissis*]

con sede in [*omissis*] Praga 10
Repubblica ceca

[*omissis*]

Appellato (convenuto in **DY**, [*omissis*])

primo grado):

residente in [omissis] Nový Jičín
Repubblica ceca
[omissis]
[omissis]
curatore fallimentare della debitrice GEDEM-
STAV a.s., [omissis]
con sede in [omissis] Pardubice
Repubblica ceca

Oggetto della controversia nel procedimento principale e fatti rilevanti

- 1 L'attrice ha stipulato con la società GEDEM-STAV a.s. (in prosieguo: la «debitrice») contratti di locazione di beni mobili (in prosieguo: i «Contratti da 1 a 5») [omissis] comprendenti anche le condizioni generali dell'attrice per il leasing operativo (in prosieguo: le «VSP»).
- 2 In applicazione dell'articolo 4.1.4 delle VSP, l'attrice avrebbe emesso fatture separate in capo alla debitrice per i pagamenti dovuti ai sensi dei Contratti da 1 a 5 (omissis) e la debitrice, in applicazione dell'articolo 4.1.1 delle medesime condizioni, avrebbe pagato tutte le rate prescritte in tempo e nell'importo concordato.
- 3 L'attrice ha richiesto il pagamento alla debitrice dei canoni locativi ai sensi dei Contratti da 1 a 5 mediante le seguenti fatture:
 - [1] fattura n. 005-09316/16 del 27.4.2016, per un importo di CZK 1 762,60, con scadenza il 14.5.2016, per il canone locativo dal 27.4.2016 alla fine dello stesso mese civile, come da Contratto 4,
 - [2] fattura n. 005-09317/16 del 27.4.2016, per un importo di CZK 1 762,60, con scadenza il 14.5.2016, per il canone locativo dal 27.4.2016 alla fine dello stesso mese civile, come da Contratto 5,
 - [3] fattura n. 005-09400/16 del 2.5.2016, per un importo di CZK 5 361,50, con scadenza il 19.5.2016, per il canone locativo dal 2.5.2016 alla fine dello stesso mese civile, come da Contratto 1,
 - [4] fattura n. 005-09401/16 del 2.5.2016, per un importo di CZK 5 361,50, con scadenza il 19.5.2016, per il canone locativo dal 2.5.2016 alla fine dello stesso mese civile, come da Contratto 2,
 - [5] fattura n. 005-09402/16 del 2.5.2016, per un importo di CZK 5 361,50, con scadenza il 19.5.2016, per il canone locativo dal 2.5.2016 alla fine dello stesso mese civile, come da Contratto 3,

[6] fattura n. 005-10178/16 dell'1.5.2016, per un importo di CZK 26 426,60, con scadenza il 18.5.2016, per il canone locativo per il mese di maggio 2016, come da Contratti 4 e 5,

[7] fattura n. 005-12822/16 dell'1.6.2016, per un importo di CZK 42 943,40, con scadenza il 18.6.2016, per il canone locativo per il mese di giugno 2016, come da Contratti da 1 a 5,

[8] fattura n. 005-15548/16 dell'1.7.2016, per un importo di CZK 42 943,40, con scadenza il 27.7.2016, per il canone locativo per il mese di luglio 2016, come da Contratti da 1 a 5,

[9] fattura n. 005-18257/16 dell'1.8.2016, per un importo di CZK 42 943,40, con scadenza il 18.8.2016, per il canone locativo per il mese di agosto 2016, come da Contratti da 1 a 5,

[10] fattura n. 005-21034/16 dell'1.9.2016, per un importo di CZK 31 932,20, con scadenza il 19.9.2016, per il canone locativo per il mese di settembre 2016, come da Contratti 1, 4 e 5,

(in prosieguo congiuntamente: le «fatture»). La debitrice non ha pagato le fatture.

- 4 L'istanza di fallimento depositata dal creditore contro la debitrice, il 27.7.2016, presso il Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (Corte regionale di Hradec Králové – sezione distaccata di Pardubice, Repubblica ceca; in prosieguo: il «giudice fallimentare»), ha dato avvio ad una procedura concorsuale nei confronti della debitrice nella quale il giudice fallimentare, con ordinanza del 12.4.2017, [omissis] ha constatato l'insolvenza della debitrice, ha dichiarato il suo fallimento e ha nominato il convenuto quale curatore fallimentare (in prosieguo: il «curatore»).
- 5 Con la sua domanda di ammissione al passivo [omissis], l'attrice ha chiesto l'insinuazione, tra l'altro, di crediti parziali per un importo di CZK 249 036,42 (in prosieguo: il «Credito 1») derivanti dai Contratti. Il Credito 1 è costituito da un importo principale pari a CZK 206 799,13 a titolo di rate di canone locativo non pagate, da interessi legali di mora pari a CZK 12 237,29 e da costi di recupero del credito pari a CZK 30 000, corrispondenti a CZK 1 200 per ciascun pagamento parziale dovuto a titolo del canone locativo derivante dai Contratti da 1 a 5 (per un totale di 25 pagamenti), determinato ai sensi dell'articolo 3 del nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích (decreto governativo n. 351/2013, che fissa l'importo degli interessi di mora e dei costi di recupero di un credito, stabilisce il compenso dei liquidatori e dei membri dell'organo di amministrazione della persona giuridica designati dal giudice e chiarisce questioni attinenti alla Gazzetta ufficiale degli annunci civili e

commerciali e ai registri pubblici delle persone fisiche e giuridiche, dei fondi fiduciari e delle informazioni sui proprietari reali) (in prosieguo: il «Decreto»).

- 6 In occasione del procedimento d'esame speciale, tenutosi il 30 ottobre 2017 davanti al giudice fallimentare, il convenuto ha contestato, tra l'altro, la fondatezza e l'importo di CZK 30 000 del Credito 1, sostenendo che era possibile riconoscere i costi di recupero dei pagamenti dei canoni locativi solo ove questi fossero stati definitivamente ammessi.
- 7 L'attrice ha agito tempestivamente dinanzi al giudice fallimentare per far constatare i crediti contestati, ivi compresa la parte contestata del Credito 1, allegando che il diritto al pagamento dei costi di cui all'articolo 3 del Decreto era già maturato con il ritardo; citava a sostegno l'articolo 513 dello zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (legge n. 89/2012 - codice civile) (in prosieguo: il «codice civile») e la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali [GU 2011, L 48, pag. 1] (in prosieguo: la «Direttiva»). [omissis] [dettagli della procedura concorsuale]
- 8 Con decisione del 28.5.2018, [omissis] in merito al Credito 1, il giudice fallimentare ha stabilito che i costi di recupero dei crediti erano giustificati fino all'importo di CZK 6 000 (punto I del dispositivo), mentre ha rigettato l'azione diretta alla constatazione dell'esistenza del Credito 1 circa i costi di recupero crediti ammontanti a CZK 24 000 (punto II del dispositivo). Nella motivazione della sua decisione, esso ha affermato (in sostanza) che il diritto al pagamento delle spese di cui all'articolo 3 del Decreto matura allorquando il creditore intraprende nei confronti del debitore un qualsiasi atto diretto a recuperare il credito; nel caso di specie, già la domanda di ammissione può essere considerata un tale atto. Ha sottolineato che con l'espressione «ogni credito fatto valere», ai sensi dell'articolo 3 del Decreto, si intendono i crediti con un'autonoma base giuridica. Siccome l'attrice aveva fatto valere i crediti derivanti da cinque contratti, occorreva riconoscerle le spese per il recupero di ciascun credito pari a 5 x CZK 1 200, vale a dire CZK 6 000, e respingere il resto della sua domanda relativa a tale pretesa.
- 9 Contro il punto II del dispositivo (e il punto III del dispositivo relativo alle spese del procedimento) l'attrice è ricorsa tempestivamente in appello chiedendo al Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga, Repubblica ceca; in prosieguo anche: il «giudice d'appello» o il «giudice del rinvio») di riformarli determinando l'importo della parte contestata delle spese di recupero del Credito 1 a titolo del capitale al di là di quanto determinato nel punto I del dispositivo (CZK 24 000) e di condannare la convenuta alle spese del procedimento; in subordine, che fosse annullata la sentenza nella misura contestata rinviando la causa al giudice di primo grado per la prosecuzione del procedimento. In particolare, ha allegato che (in sostanza):

[1] nell'ambito dei Contratti da 1 a 5, stipulati ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in capo alla debitrice sono state emesse fatture, a norma dell'articolo 4.1.4 delle VSP, che, conformemente alle conclusioni del Nejvyšší soud (Corte suprema della Repubblica ceca) contenute nella sentenza del 19.9.2011, n. 28 Cdo 4936/2010, è possibile considerare quale diffida al pagamento dell'importo dovuto o strumento-mezzo per identificare il credito derivante dal rapporto di obbligazione e le modalità di pagamento di tale credito,

[2] la morosità della debitrice è legata all'emissione di 25 singole fatture, che è necessario considerare quale causa della maturazione del credito relativo ai costi di recupero crediti derivanti dai canoni locativi ai sensi dei Contratti da 1 a 5,

[3] i giudici nazionali sono tenuti a rispettare il diritto dell'Unione europea e sono quindi vincolati, tra l'altro, dall'articolo 2, paragrafo 4, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva.

- 10 Con la sentenza del 4.12.2019, [omissis] la Corte superiore di Praga, in qualità di giudice d'appello, ha confermato [omissis] i punti II e III del dispositivo della sentenza del giudice fallimentare del 28 maggio 2018 [omissis] e ha dichiarato che nessuna delle parti aveva diritto al rimborso delle spese del procedimento d'appello. Nella motivazione della sua sentenza essa ha sposato l'interpretazione dell'espressione «ogni credito fatto valere» di cui all'articolo 3 del Decreto operata dal giudice di primo grado in relazione a singoli contratti (Contratti da 1 a 5), respingendo al contempo l'argomento dell'attrice secondo cui occorre interpretare tale espressione come riferita a ogni singola fattura. A suo giudizio, la conclusione del giudice di primo grado era conforme all'articolo 2, paragrafo 4, della Direttiva; identificando la nozione di «pagamento dovuto» con la nozione di «credito accertato», nelle circostanze di specie l'attrice avrebbe maturato nei confronti della debitrice complessivamente 5 crediti ai sensi dei Contratti da 1 a 5, indipendentemente dalla fatturazione mensile dei vari canoni di affitto.
- 11 [omissis] [informazioni sul ricorso costituzionale dell'attrice dinanzi all'Ústavní soud (Corte costituzionale, Repubblica ceca; in prosieguo: la «Corte costituzionale»)].
- 12 [omissis] [La Corte costituzionale ha constatato che la Corte superiore di Praga, omettendo di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, ha violato il diritto costituzionalmente garantito dell'attrice al giudice costituito per legge]

Quadro giuridico pertinente

Diritto dell'Unione europea

- 13 L'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone quanto segue:

«La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale:

(a) sull'interpretazione dei trattati;

(b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione».

14 I considerando 2, 3, 8, 9, 12, 18, 19 e 22 della Direttiva così recitano:

«(2) Nel mercato interno la maggior parte delle merci e dei servizi è fornita da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti, precisato sulla fattura del fornitore o stabilito dalla legge.

(3) Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile.

(8) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le transazioni con i consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni, ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

(9) La presente direttiva dovrebbe disciplinare tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche, dato che alle amministrazioni pubbliche fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori.

(12) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una

cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l'introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l'altro, che l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua.

(18) Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l'altro ai fini della determinazione dei termini di pagamento. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero promuovere sistemi che diano certezza giuridica per quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori, anche nel settore della fatturazione elettronica, in cui il ricevimento delle fatture potrebbe generare prove elettroniche e che è in parte disciplinato dalle disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

(19) Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore.

(22) La presente direttiva non dovrebbe impedire pagamenti a rate o scaglionati. Tuttavia, ogni rata o pagamento dovrebbe essere pagata/o nei termini concordati e dovrebbe essere soggetta/o alle norme in materia di mora di cui alla presente direttiva».

15 L'articolo 1 della Direttiva dispone quanto segue:

«1. Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI.

2. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

3. Gli Stati membri possono escludere i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito».

16 L'articolo 2, paragrafi 1, 3, 4 e 5, della Direttiva prevede che, ai fini di tale Direttiva, si applichino le seguenti definizioni:

«1) “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

3) “impresa”: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

4) “ritardo di pagamento”: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 4, paragrafo 1, sono soddisfatte;

5) “interessi di mora”: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti all'articolo 7 (...).».

17 L'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore».

18 L'articolo 5 della Direttiva dispone quanto segue:

«La presente Direttiva non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le pertinenti disposizioni della normativa nazionale applicabile, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla presente Direttiva sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti».

19 L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della Direttiva dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR.

2. Gli Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore».

Diritto ceco

20 L'articolo 2, paragrafo 3, del codice civile recita:

«(3) L'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche non possono essere contrarie al buon costume e non possono portare a crudeltà o ingiustizie che offendono il comune sentimento umano».

21 Conformemente all'articolo 513 del codice civile:

«Sono accessori del credito gli interessi, gli interessi di mora e le spese connesse al suo recupero».

22 L'articolo 1721 del codice civile recita:

«Dall'obbligazione nasce il diritto del creditore nei confronti del debitore all'adempimento del credito e il debitore è tenuto a soddisfare questo diritto onorando il debito».

L'articolo 1968 del codice civile recita:

«Si considera inadempiente il debitore che non onora il suo debito nei tempi e nei modi dovuti. Il debitore non è responsabile dell'inadempimento se non può adempiere in conseguenza di mora del creditore».

23 L'articolo 2 del Decreto recita:

«L'importo degli interessi di mora corrisponde al tasso pronti contro termine annualmente fissato dalla Česká národní banka (Banca nazionale ceca) per il primo giorno del semestre civile in cui si è verificato il ritardo, aumentato di 8 punti percentuali».

24 L'articolo 3 del Decreto recita:

«Nel caso di un obbligo reciproco degli imprenditori o di un obbligo reciproco tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi della legge che disciplina gli appalti pubblici, avente per oggetto di consegnare beni o di fornire servizi a pagamento all'amministrazione aggiudicatrice, l'importo minimo dei costi di recupero per ciascun credito è di CZK 1 200».

Motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

25 Il giudice del rinvio, in qualità di autorità giurisdizionale le cui decisioni non possono essere impugnate mediante mezzi di ricorso (ordinari) ai sensi del diritto nazionale (articolo 267 TFUE), è giunto alla conclusione che occorre chiedere alla

Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi su questioni relative all'interpretazione [*omissis*] della Direttiva.

- 26 La questione trattata dal giudice del rinvio è valutare come, ai fini della Direttiva, debba essere interpretata l'espressione «transazione commerciale» nel caso di contratti con esecuzione ricorrente o continuativa nei quali il creditore fattura al debitore in maniera continuativa. Nel caso di specie, esistono diverse opzioni interpretative; nello specifico, per «transazione commerciale» ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, e in subordine degli articoli 3 e 4 della Direttiva, si può intendere:
- a) ogni singolo pagamento in base al contratto, ad es. ogni canone di affitto mensile, nonché gli altri diritti autonomi derivanti dal contratto (risarcimento dei danni, ecc.);
 - b) ogni pagamento fatturato in base al contratto, ad es. la somma di più diritti parziali che sono stati conteggiati congiuntamente in un'unica fattura;
 - c) la somma dei crediti in base al contratto per i quali è sorto contemporaneamente un diritto al pagamento degli interessi di mora;
 - d) la somma dei diritti derivanti dall'esecuzione ricorrente o continuativa del contratto (ad es. l'affitto), mentre gli altri crediti derivanti dallo stesso contratto (ad es. le penali contrattuali) costituiscono transazioni separate;
 - e) la somma di tutti i crediti derivanti da un medesimo contratto come base comune.
- 27 Va inoltre osservato che il diritto all'importo fisso di EUR 40 è legato al momento in cui matura il diritto agli interessi di mora in una transazione commerciale (articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva), mentre la disciplina ceca del diritto all'importo fisso di CZK 1 200 non prevede esplicitamente il momento di maturazione di tale diritto (articolo 3 del Decreto).
- 28 Alla luce delle suesposte considerazioni, il giudice del rinvio non ritiene chiaro se l'obiettivo della Direttiva sarà conseguito qualora un'unica compensazione forfettaria copra più ritardi di pagamento derivanti da un unico contratto, o viceversa, qualora sia pienamente applicata una compensazione per ogni ritardo parziale di pagamento, anche se i pagamenti in sospeso siano stati solo di importo modesto (finanche inferiore, o di un ordine di grandezza inferiore, all'importo forfettario compensativo). Nell'ordinamento ceco, in tale ultima ipotesi, sarebbe possibile valutare se il riconoscimento della pretesa creditoria non sia contrario al buon costume (articolo 2, paragrafo 3, del codice civile), tale che sia giustificato non accogliere una tale domanda.
- 29 Per completezza, il giudice del rinvio aggiunge di essere a conoscenza della domanda di pronuncia pregiudiziale del 5.11.2020 [*omissis*] proposta dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea al numero di causa C-585/20 [*omissis*], nella quale il contenuto della questione 1) è analogo a quello della questione [n. 1]

che esso stesso sottopone. Tuttavia, poiché la questione 1) sollevata nella causa C-585/20 verte, in particolare, su questioni specifiche relative all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva in un procedimento amministrativo, il giudice del rinvio non è certo se la risposta a tale questione possa valere anche per le questioni di cui è stato investito.

Sulle questioni pregiudiziali

30 Per i motivi sopra esposti, il giudice del rinvio sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

[1] In base a quali criteri matura il diritto a ricevere l'importo fisso di almeno EUR 40 a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva [2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali] nel caso di contratti con prestazioni ricorrenti o continue.

[2] Se un diritto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva possa non essere riconosciuto dai giudici degli Stati membri a seguito dell'applicazione dei principi generali del diritto privato.

[3] In caso di risposta affermativa alla seconda questione, a quali condizioni i giudici degli Stati membri possono non riconoscere l'importo del diritto di cui al suddetto articolo 6, paragrafo 1.

Praga, 24 gennaio 2022

[omissis]

[omissis] [firma]